

REGOLAMENTO (CE) N. 288/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofruttili trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole»

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 103 *nonies*, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 13/2009 del Consiglio ⁽²⁾ ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 per concedere un aiuto comunitario destinato alla distribuzione di frutta, verdura, ortofruttili trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini che frequentano regolarmente uno degli istituti scolastici gestiti o riconosciuti dalle autorità competenti di uno Stato membro.
- (2) Per assicurare una corretta attuazione del programma «Frutta nelle scuole», gli Stati membri che intendono partecipare al programma, a livello nazionale o regionale, devono elaborare in via preliminare una strategia. Per garantire il valore aggiunto dei programmi «Frutta nelle scuole» istituiti a norma del presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri illustrino nella strategia in che modo intendono garantire il valore aggiunto del loro programma, in particolare quando i prodotti finanziati a titolo del programma sono consumati insieme ai pasti scolastici abituali. Qualora gli Stati membri decidano di attuare vari programmi, occorre che elaborino una strategia per ciascuno di essi.
- (3) Nella strategia di uno Stato membro devono figurare gli elementi fondamentali di cui all'articolo 103 *octies bis*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in particolare il bilancio del programma, compresi i contributi comunitari e nazionali, la durata, il gruppo bersaglio, i prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto e la partecipazione delle parti interessate, quali le autorità competenti in materia di istruzione e sanità, il settore privato o i genitori. La strategia deve inoltre descrivere le misure di accompagnamento da adottarsi affinché il programma sia efficace.
- (4) L'articolo 152, paragrafo 1, del trattato stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche comunitarie sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Per far sì che i prodotti ammessi a beneficiare degli aiuti offrano un livello elevato di protezione della salute dei bambini e stimolino abitudini alimentari sane, conviene che gli Stati membri escludano dal programma prodotti con aggiunta di zuccheri, grassi, sale o dolcificanti, salvo quando, in casi debitamente giustificati, la loro strategia prevede l'ammissione di tali prodotti nel programma. In ogni caso, occorre che in ogni Stato membro l'elenco dei prodotti ammessi a beneficiare degli aiuti sia approvato dall'autorità sanitaria competente.
- (5) Per rendere efficaci i programmi «Frutta nelle scuole» sono necessarie misure d'accompagnamento. Poiché le misure d'accompagnamento non devono essere circoscritte a zone geografiche particolari o a determinati istituti scolastici, escludendo alcuni bambini dal loro campo d'applicazione, è opportuno che gli Stati membri si adoperino per far beneficiare delle misure d'accompagnamento la maggior parte dei bambini che rientrano nel gruppo bersaglio del loro programma.
- (6) Nell'interesse di un'amministrazione sana e di una gestione corretta del bilancio, gli Stati membri che attuano un programma «Frutta nelle scuole» devono richiedere l'aiuto comunitario su base annuale.
- (7) A fini di trasparenza, occorre fissare la ripartizione indicativa dell'aiuto comunitario assegnato a ciascuno Stato membro in base ai criteri di cui all'articolo 103 *octies bis*, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per tenere conto dell'evoluzione demografica, è opportuno che la Commissione valuti almeno ogni tre anni se l'assegnazione permane adeguata.
- (8) Per sfruttare al meglio i fondi disponibili, gli aiuti comunitari che erano stati indicativamente assegnati agli Stati membri che non hanno notificato in tempo alla Commissione la loro strategia devono essere ridistribuiti tra gli Stati membri partecipanti che hanno comunicato alla Commissione la propria intenzione di utilizzare una quota maggiore di quella ad essi inizialmente attribuita.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 5 del 9.1.2009, pag. 1.

- (9) Occorre ammettere a beneficiare dell'aiuto comunitario non solo i costi generati dall'acquisto di frutta, verdura, ortofruttili trasformati, banane e prodotti da esse derivati, ma anche, se indicati nella strategia degli Stati membri, alcuni costi correlati che scaturiscono direttamente dall'attuazione del programma «Frutta nelle scuole». Pur tuttavia, per salvaguardare l'efficacia del programma, è opportuno riservare ai suddetti costi correlati solo una percentuale minima dell'aiuto. A fini di controllo e per una gestione finanziaria corretta tali costi devono costituire importi fissi, calcolati su base proporzionale.
- (10) Nell'interesse di un'amministrazione, una gestione del bilancio e una supervisione corrette, occorre specificare i criteri per la concessione dell'aiuto, l'approvazione delle domande di aiuto e le condizioni di ammissibilità delle domande. Con riguardo al pagamento dell'aiuto, è necessario precisare le condizioni che devono essere soddisfatte dai richiedenti, le formalità per la presentazione della domanda, i controlli che devono essere effettuati e le sanzioni che devono essere comminate dalle autorità competenti, nonché le modalità di pagamento.
- (11) Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità conviene adottare idonee misure di controllo contro le irregolarità e le frodi. Tali misure di controllo devono prevedere verifiche amministrative complete, accompagnate da controlli in loco. È opportuno specificare la portata, il contenuto, la periodicità e le modalità di comunicazione di tali misure per assicurare un'applicazione equa ed uniforme nei diversi Stati membri, tenuto conto delle differenze nell'attuazione del programma.
- (12) Occorre prevedere il recupero degli importi indebitamente versati e stabilire sanzioni intese a scoraggiare comportamenti fraudolenti e negligenze gravi da parte dei richiedenti.
- (13) Per valutare l'efficacia del programma «Frutta nelle scuole» e consentire una verifica *inter pares* nonché lo scambio di buone pratiche, gli Stati membri devono controllare e valutare regolarmente l'attuazione del proprio programma e comunicare i risultati alla Commissione. Nel caso in cui la frutta, la verdura, gli ortofruttili trasformati, le banane e i prodotti da esse derivati non siano distribuiti gratuitamente al gruppo bersaglio del programma, gli Stati membri devono valutare quanto incida sull'efficacia del programma il contributo chiesto alle famiglie.
- (14) L'esperienza insegna che i beneficiari di progetti cofinanziati da aiuti comunitari non sono sempre sufficiente-

mente consapevoli del ruolo svolto dalla Comunità nel progetto in questione. Occorre pertanto indicare chiaramente in ogni istituto scolastico partecipante il ruolo ricoperto dalla Comunità nel programma «Frutta nelle scuole».

- (15) Affinché gli Stati membri abbiano il tempo sufficiente per istituire i loro programmi «Frutta nelle scuole» o per adeguare i programmi esistenti alle nuove disposizioni, è opportuno autorizzarli ad elaborare una strategia che contenga solo gli elementi fondamentali per il periodo iniziale dal 1° agosto 2009 al 31 luglio 2010. È inoltre opportuno permettere loro di posticipare, durante tale periodo transitorio, l'adozione delle misure d'accompagnamento.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione e significato dei termini

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofruttili trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici e alla copertura di taluni costi correlati, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole».

2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i termini in esso utilizzati hanno lo stesso significato dei termini utilizzati nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Gruppo bersaglio

Gli aiuti di cui all'articolo 103 *octies bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono destinati ai bambini che frequentano regolarmente un istituto scolastico gestito o riconosciuto dalle autorità competenti di uno Stato membro.

Articolo 3

Strategia

1. Gli Stati membri che intendono istituire un programma «Frutta nelle scuole» definiscono la strategia di cui all'articolo 103 *octies bis*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. La strategia non contempla i prodotti enumerati nell'allegato I del presente regolamento. Pur tuttavia, in casi debitamente giustificati, ad esempio quando uno Stato membro vuole garantire un ampio assortimento di prodotti o vuole rendere il proprio programma più allettante, la strategia può ammettere tali prodotti unicamente se la quantità delle sostanze aggiunte, di cui al suddetto allegato, è limitata.

Gli Stati membri provvedono a che le rispettive autorità sanitarie competenti approvino l'elenco dei prodotti ammessi a beneficiare del programma «Frutta nelle scuole».

3. Gli Stati membri illustrano nella strategia in che modo garantiscono il valore aggiunto del loro programma, in particolare qualora la strategia consenta il consumo dei pasti scolastici abituali insieme ai prodotti finanziati a titolo del programma. Descrivono inoltre le misure di controllo previste dalla strategia.

4. Gli Stati membri illustrano nella strategia le misure d'accompagnamento che intendono adottare per garantire la riuscita del programma. Tali misure possono consistere nel mirare a far scoprire i prodotti ortofrutticoli al gruppo bersaglio o nel sensibilizzarlo ad abitudini alimentari sane, ad esempio attraverso la creazione di siti web, l'organizzazione di visite ad aziende agricole o attività di giardinaggio.

5. Gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere a quale livello geografico e amministrativo intendono attuare il programma «Frutta nelle scuole». Se decidono di attuare più di un programma delineano una strategia per ciascuno di essi. Lo Stato membro che attua vari programmi può istituire un quadro di coordinamento.

Articolo 4

Aiuti per la distribuzione ai bambini di frutta e verdura, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti da esse derivati

1. Gli Stati membri che istituiscono un programma «Frutta nelle scuole» possono chiedere gli aiuti di cui all'articolo 103 *octies bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007 per un periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 luglio di uno o più anni, notificando la propria strategia alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha inizio il suddetto periodo.

2. Gli Stati membri in cui, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, vigono già programmi a favore del consumo di frutta nelle scuole o altri programmi di distribuzione

nelle scuole di prodotti che includono la frutta beneficiano degli aiuti comunitari alle condizioni indicate nell'articolo 103 *octies bis*, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Essi notificano alla Commissione la propria strategia entro il termine di cui al paragrafo 1.

3. Nell'allegato II del presente regolamento figura la ripartizione indicativa degli aiuti comunitari per Stato membro, stabilita in base ai criteri di cui all'articolo 103 *octies bis*, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007. La Commissione valuta almeno ogni tre anni se l'allegato II continua ad essere compatibile con i suddetti criteri.

4. Gli aiuti comunitari riservati agli Stati membri che non hanno notificato la propria strategia alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha inizio il periodo indicato nel paragrafo 1, o che hanno richiesto solo parte della quota loro assegnata inizialmente, sono ridistribuiti tra gli Stati membri partecipanti che abbiano comunicato alla Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 1, la propria intenzione di utilizzare una quota maggiore degli aiuti comunitari ad essi inizialmente attribuiti.

La redistribuzione degli aiuti comunitari di cui al primo comma è effettuata in proporzione all'assegnazione iniziale allo Stato membro, calcolata in base ai criteri di cui all'articolo 103 *octies bis*, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

La Commissione stabilisce l'importo definitivo dell'aiuto comunitario assegnato ai singoli Stati membri entro il 31 marzo dell'anno in cui ha inizio il periodo di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Costi ammissibili

1. I seguenti costi sono ammessi a beneficiare degli aiuti comunitari di cui all'articolo 103 *octies bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007:

- a) costi per la frutta, la verdura, gli ortofrutticoli trasformati, le banane e i prodotti da esse derivati contemplati dal programma «Frutta nelle scuole» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e distribuiti agli istituti scolastici.
- b) costi correlati, ovvero i costi che scaturiscono direttamente dall'attuazione di un programma «Frutta nelle scuole» e che includono unicamente:

i) i costi per l'acquisto, la locazione, il noleggio e il leasing di attrezzatura, se previsto nella strategia;

ii) i costi per il controllo e la valutazione di cui all'articolo 12, che sono direttamente connessi al programma «Frutta nelle scuole»;

iii) i costi per la comunicazione, nei quali rientrano i costi per il manifesto di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Se fatturati separatamente, i costi per il trasporto e la distribuzione dei prodotti contemplati dal programma «Frutta nelle scuole» non superano il 3 % del costo dei prodotti.

Qualora i prodotti siano forniti gratuitamente agli istituti scolastici, gli Stati membri possono accettare le fatture per il trasporto e la distribuzione a condizione che non superino il massimale stabilito nelle loro strategie.

I costi per la comunicazione di cui al primo comma, lettera b), punto iii), non possono essere finanziati a titolo di altri programmi di aiuti comunitari.

2. L'importo complessivo dei costi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punti i) e iii), costituisce un importo fisso ed è soggetto ad un massimale non superiore al 5 % dell'aiuto comunitario assegnato allo Stato membro, in seguito alla ripartizione definitiva degli aiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

Per l'anno in cui si effettua l'esercizio di valutazione a norma dell'articolo 12, l'importo complessivo dei costi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punti i) e ii), non è superiore al 10 % dell'aiuto comunitario assegnato allo Stato membro l'anno in cui ha luogo la valutazione, in seguito alla ripartizione definitiva degli aiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

Articolo 6

Condizioni generali per la concessione degli aiuti

1. Gli Stati membri provvedono a che gli aiuti previsti nella loro strategia siano distribuiti ai richiedenti che hanno presentato alle rispettive autorità competenti una domanda d'aiuto valida. La domanda d'aiuto è valida solo se presentata da un richiedente che è stato riconosciuto a tale scopo dalle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituto scolastico al quale sono forniti i prodotti.

2. Gli Stati membri possono selezionare i richiedenti tra i seguenti organismi:

a) istituti scolastici;

b) autorità scolastiche responsabili per i prodotti distribuiti ai bambini che frequentano gli istituti di loro competenza;

c) fornitori e/o distributori dei prodotti;

d) organizzazioni appositamente costituite, che agiscono in nome e per conto di uno o più istituti scolastici o autorità scolastiche;

e) qualsiasi altro organismo pubblico o privato che gestisce:

i) la distribuzione agli istituti scolastici di frutta, verdura, ortofruttili trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito di un programma «Frutta nelle scuole» istituito a norma del presente regolamento o reso ad esso conforme;

ii) la valutazione e/o la comunicazione.

Articolo 7

Condizioni generali per il riconoscimento dei richiedenti

Il riconoscimento è subordinato ai seguenti impegni scritti del richiedente nei confronti dell'autorità competente:

a) destinare i prodotti finanziati nel quadro del programma «Frutta nelle scuole», istituito a norma del presente regolamento o reso ad esso conforme, esclusivamente al consumo da parte dei bambini che frequentano l'istituto o gli istituti scolastici per i quali è chiesto l'aiuto;

b) rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, per i quantitativi corrispondenti, se è accertato che i prodotti non sono stati distribuiti ai bambini di cui all'articolo 2 o che l'aiuto è stato versato per prodotti non ammessi a beneficiarne ai sensi del presente regolamento;

c) in caso di frode o negligenza grave, pagare un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e quello al quale ha diritto;

- d) mettere i documenti giustificativi a disposizione delle autorità competenti, a loro richiesta;
- e) sottoporsi a qualsiasi misura di controllo ordinata dall'autorità competente dello Stato membro, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilità e le ispezioni fisiche.

Gli Stati membri possono subordinare il riconoscimento ad ulteriori impegni scritti del richiedente nei confronti dell'autorità competente.

Articolo 8

Condizioni particolari per il riconoscimento di taluni richiedenti

Se la domanda di aiuto è presentata da uno dei richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da c) a e), il richiedente s'impegna per iscritto, oltre a rispettare le condizioni indicate all'articolo 7, a tenere un registro con i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o eventualmente delle autorità scolastiche, i prodotti e i quantitativi che sono stati loro venduti o forniti.

Articolo 9

Sospensione e ritiro del riconoscimento

Qualora si constati che un richiedente non soddisfa più una delle condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 o qualsiasi altro obbligo incumbente in forza del presente regolamento, il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi o revocato, a seconda della gravità dell'inadempienza. Queste misure non si applicano in caso di forza maggiore o se lo Stato membro accerta che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza, oppure la sua entità è minima. In caso di revoca, il riconoscimento può essere ripristinato, su richiesta dell'interessato, non prima che siano trascorsi dodici mesi.

Articolo 10

Domande di aiuto

1. Le domande di aiuto sono effettuate secondo le modalità indicate dall'autorità competente dello Stato membro e includono almeno le informazioni seguenti:

- a) i quantitativi distribuiti;
- b) il nome e l'indirizzo o il numero di identificazione dell'istituto scolastico o dell'autorità scolastica a cui si riferiscono le informazioni di cui alla lettera a) e
- c) il numero di bambini che frequentano l'istituto scolastico facente parte del gruppo bersaglio individuato nella strategia dello Stato membro.

2. Gli Stati membri specificano la frequenza per la presentazione delle domande secondo i termini enunciati nella loro strategia, fissando periodi comunque non superiori a 5 mesi. Se il programma si svolge per più di sei mesi nel periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il numero complessivo delle domande d'aiuto per periodo è almeno tre.

3. Salvo forza maggiore, per essere valida la domanda di aiuto è correttamente compilata e presentata entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla fine del periodo cui si riferisce.

4. Gli importi indicati nella domanda sono comprovati da documenti giustificativi tenuti a disposizione delle autorità competenti. Tali documenti indicano il prezzo dei prodotti forniti e sono quietanzati o accompagnati dalla prova del pagamento.

Articolo 11

Pagamento dell'aiuto

1. Per quanto concerne i fornitori, le organizzazioni o gli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da c) a e), l'aiuto è pagato unicamente:

- a) dietro presentazione di una ricevuta relativa ai quantitativi effettivamente consegnati oppure
- b) in base ad una relazione di controllo dell'autorità competente stilata prima del pagamento definitivo dell'aiuto, dalla quale risulti che sussistono le condizioni necessarie per procedere al pagamento oppure
- c) se lo Stato membro lo autorizza, dietro presentazione di una prova alternativa che i quantitativi consegnati ai fini del presente regolamento sono stati pagati.

2. Il pagamento dell'aiuto viene eseguito dall'autorità competente entro tre mesi dal giorno della presentazione della domanda correttamente compilata e valida. Gli Stati membri determinano la forma e il contenuto di una domanda d'aiuto ritenuta valida.

3. Qualora il superamento del termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3, sia inferiore a due mesi, l'aiuto è ridotto del:

- a) 5 % dell'importo se il superamento è inferiore o pari a un mese;
- b) 10 % dell'importo se il superamento è superiore a un mese, ma inferiore a due mesi.

Qualora il superamento del termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3, sia superiore a due mesi, l'aiuto è ridotto dell'1 % per giorno di ritardo supplementare.

*Articolo 12***Controllo e valutazione**

1. Gli Stati membri controllano l'attuazione del loro programma «Frutta nelle scuole» su base annuale. Il controllo si fonda sui dati da fornire in virtù dagli obblighi in materia di gestione e controllo, tra i quali rientrano quelli previsti agli articoli 10 e 11. Gli Stati membri pongono in essere strutture ed elaborano formulari atti a garantire un controllo regolare dell'attuazione del programma.

2. Gli Stati membri esaminano l'attuazione del loro programma «Frutta nelle scuole» e ne valutano l'efficacia. Entro il 29 febbraio 2012 gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dell'esercizio di valutazione relativo al periodo dal 1° agosto 2010 al 31 luglio 2011. Per i periodi successivi, gli Stati membri valutano l'attuazione del programma almeno ogni cinque anni e ne notificano i risultati ogni cinque anni a partire dal suddetto termine.

3. Se uno Stato membro non notifica i risultati del proprio esercizio di valutazione entro il termine indicato nel paragrafo 2 oppure ogni cinque anni a partire da tale termine, l'importo dell'aiuto successivo assegnato è ridotto come segue:

- a) 5 % dell'importo se il ritardo è inferiore o pari a un mese;
- b) 10 % dell'importo se il ritardo è superiore a un mese, ma inferiore a due mesi.

Qualora il superamento del termine di cui al primo comma sia superiore a due mesi, l'aiuto è ridotto dell'1 % per giorno di ritardo supplementare.

*Articolo 13***Controlli e sanzioni**

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento. Esse comprendono una verifica amministrativa completa delle domande di aiuto, accompagnata da controlli in loco secondo quanto specificato ai paragrafi da 2 a 8.

2. Le verifiche amministrative si effettuano su tutte le domande di aiuto e comprendono il controllo dei documenti giustificativi richiesti dagli Stati membri relativi alla consegna dei prodotti. Le verifiche amministrative sono accompagnate da controlli in loco riguardanti in particolare i seguenti aspetti:

a) la contabilità di cui all'articolo 8, compresa la documentazione finanziaria costituita dalle fatture di acquisto e di vendita e dagli estratti bancari;

b) l'utilizzo dei prodotti sovvenzionati in conformità alle disposizioni del presente regolamento, specialmente se esistono motivi per sospettare irregolarità.

3. Il numero totale di controlli in loco svolti per ciascuno dei periodi dal 1° agosto al 31 luglio riguarda almeno il 5 % dell'aiuto distribuito a livello nazionale e almeno il 5 % di tutti i richiedenti di cui all'articolo 6.

Se il numero di richiedenti in uno Stato membro è inferiore a cento, i controlli sono effettuati presso i locali di cinque richiedenti.

Se il numero di richiedenti in uno Stato membro è inferiore a cinque, il controllo verte sulla totalità dei richiedenti.

4. I controlli in loco sono effettuati durante tutto il periodo dal 1° agosto al 31 luglio e investono un periodo costituito da almeno i dodici mesi precedenti.

5. I richiedenti sottoposti ai controlli in loco sono selezionati dall'autorità di controllo competente tenendo nel debito conto le diverse zone geografiche e sulla base di un'analisi dei rischi che prenda in considerazione, in particolare, il carattere ricorrente degli errori e l'esito dei controlli svolti in passato. L'analisi dei rischi tiene inoltre conto dei diversi importi di aiuto interessati e delle diverse categorie di richiedenti indicate all'articolo 6, paragrafo 2.

6. Se la domanda di aiuto è presentata da uno dei richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da b) a e), il controllo in loco svolto presso i locali dello stesso è integrato da controlli in loco effettuati presso i locali di almeno due istituti scolastici o di almeno l'1 % degli istituti scolastici figuranti nel registro del richiedente, qualora quest'ultimo numero sia maggiore.

7. È ammesso un preavviso, tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo.

8. Dopo ciascun controllo in loco l'autorità di controllo competente redige una relazione in cui descrive esattamente i diversi elementi controllati.

Detta relazione consta delle seguenti parti:

- a) una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni:
 - i) il programma, il periodo interessato, le domande di aiuto controllate, i quantitativi di prodotti contemplati dal programma «Frutta nelle scuole», gli istituti scolastici partecipanti, una stima, basata sui dati disponibili, del numero di bambini per i quali è stato versato l'aiuto e gli importi corrispondenti;
 - ii) i responsabili presenti;
- b) una parte che descrive separatamente i controlli svolti e che contiene in particolare le seguenti informazioni:
 - i) i documenti verificati;
 - ii) la natura e la portata dei controlli eseguiti;
 - iii) osservazioni e risultati.

9. Per il recupero di importi indebitamente versati si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 73, paragrafi 1, 3, 4 e 8, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione ⁽¹⁾.

10. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, in caso di frode o negligenza grave di cui è responsabile, il richiedente, oltre a rimborsare i pagamenti indebiti in conformità al paragrafo 9 del presente articolo, paga un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e quello al quale ha diritto.

Articolo 14

Manifesto del programma europeo «Frutta nelle scuole»

1. Gli Stati membri che partecipano al programma europeo «Frutta nelle scuole» informano il pubblico che il programma è sovvenzionato dalla Comunità europea. A tal fine gli Stati membri possono utilizzare un manifesto, che, realizzato in conformità ai requisiti minimi stabiliti nell'allegato III, è esposto permanentemente all'entrata principale dell'istituto scolastico parte-

cipante in posizione tale da essere chiaramente visibile e leggibile.

2. Qualora gli Stati membri decidano di non utilizzare il manifesto di cui al paragrafo 1, spiegano chiaramente nella loro strategia in che modo intendono informare il pubblico in merito al contributo finanziario della Comunità europea al loro programma. I manifesti, i siti web o qualsiasi altro mezzo che informi o pubblicizzi il programma «Frutta nelle scuole» di uno Stato membro recano in ogni caso l'emblema europeo e la frase seguente: «Il nostro/La nostra (tipo di istituto scolastico) partecipa al programma "Frutta nella scuola" con il sostegno finanziario della Comunità europea».

3. I riferimenti al contributo finanziario della Comunità europea ricevono almeno altrettanta visibilità quanto quella data ad altri organismi privati o pubblici che sostengono il programma dello Stato membro.

Articolo 15

Notifiche

1. Gli Stati membri effettuano le notifiche di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha inizio il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 1. Le notifiche sono inviate per e-mail all'indirizzo AGRI-HORT-SCHOOLFRUIT@ec.europa.eu in un formato da stabilirsi dalla Commissione.

A partire dal 2010 gli Stati membri notificano alla Commissione su base annua, dopo la scadenza del periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ed entro il 30 novembre dell'anno in cui termina il suddetto periodo:

- a) l'esito dell'esercizio di controllo, nel caso sia previsto ai sensi dell'articolo 12;
- b) i controlli in loco condotti a norma degli articoli 13 e 16 e i relativi risultati.

2. La forma e il contenuto delle notifiche di cui al paragrafo 1 sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. Detti modelli possono essere utilizzati solo dopo che il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli sia stato informato.

⁽¹⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

3. La Commissione pubblica regolarmente le strategie degli Stati membri e l'esito dei loro esercizi di controllo e valutazione.

4. Lo Stato membro che modifichi la strategia di cui all'articolo 3 comunica tempestivamente alla Commissione la nuova strategia, per e-mail, all'indirizzo indicato al paragrafo 1, primo comma.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

1. Per il periodo dal 1° agosto 2009 al 31 luglio 2010, gli Stati membri possono elaborare una strategia che contenga solo i seguenti elementi principali: bilancio, gruppo bersaglio e prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto, senza che, in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, l'elenco di tali prodotti sia approvato dalle rispettive autorità sanitarie competenti. Possono inoltre posticipare l'attuazione delle misure di accompagnamento fino alla fine del suddetto periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 7 aprile 2009.

2. Per il periodo di cui al paragrafo 1, e in deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono comunicare la propria strategia entro il 31 maggio 2009, e la Commissione stabilisce la ripartizione definitiva degli aiuti comunitari entro il 31 luglio 2009.

3. Per il periodo di cui al paragrafo 1, e in deroga all'articolo 11, paragrafo 2, l'aiuto è versato dall'autorità competente entro quattro mesi dal giorno della presentazione della domanda, correttamente compilata e valida, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, mentre i controlli in loco di cui all'articolo 13, paragrafo 3, corrispondono almeno al 10 % dell'aiuto e al 10 % dei richiedenti.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 15 aprile 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti esclusi dal programma «Frutta nelle scuole» cofinanziato dalla Comunità

Prodotti con aggiunta di:

- zuccheri
 - grassi
 - sale
 - dolcificanti
-

ALLEGATO II

Ripartizione indicativa degli aiuti comunitari per Stato membro

Stato membro	Tasso di cofinanziamento in %	Bambini 6-10 numeri assoluti	EUR
Austria	50	439 035	1 320 400
Belgio	50	592 936	1 782 500
Bulgaria	75	320 634	1 446 100
Cipro	50	49 723	175 000
Repubblica ceca	73	454 532	1 988 100
Danimarca	50	343 807	1 034 000
Estonia	75	62 570	282 400
Finlandia	50	299 866	901 200
Francia	51	3 838 940	11 778 700
Germania	52	3 972 476	12 488 300
Grecia	59	521 233	1 861 300
Ungheria	69	503 542	2 077 900
Irlanda	50	282 388	849 300
Italia	58	2 710 492	9 521 200
Lettonia	75	99 689	450 100
Lituania	75	191 033	861 300
Lussemburgo	50	29 277	175 000
Malta	75	24 355	175 000
Paesi bassi	50	985 163	2 962 100
Polonia	75	2 044 899	9 222 800
Portogallo	68	539 685	2 199 600
Romania	75	1 107 350	4 994 100
Slovacchia	73	290 990	1 276 500
Slovenia	75	93 042	419 200
Spagna	59	2 006 143	7 161 900
Svezia	50	481 389	1 447 100
Regno Unito	51	3 635 300	11 148 900
EU 27	58	25 920 489	90 000 000

ALLEGATO III

Requisiti minimi per il manifesto sul programma europeo «Frutta nelle scuole»

Formato del manifesto: A3 o più grande

Caratteri: 1 cm o più grandi

Titolo: programma europeo «Frutta nelle scuole»

Contenuto: il testo del manifesto riporta almeno la frase seguente, da adattare a seconda del tipo di istituto scolastico:

«Il nostro/La nostra [tipo di istituto scolastico (ad esempio, nido/scuola dell'infanzia/scuola)] partecipa al programma "Frutta nella scuola" con il sostegno finanziario della Comunità europea». Il manifesto reca l'emblema della Comunità europea.
